

ALLEGATO 9A

REQUISITI GENERALI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE



ALLEGATO 9 A

L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato 9A e nell'Allegato 9B al Capitolato d'Oneri.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alla/e seguente/i Polizza/e di Assicurazione:

- | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| ▪ RCT | numero di polizza _____ | Compagnia _____ |
| ▪ RCO | numero di polizza _____ | Compagnia _____ |
| ▪ Rc professionale | numero di polizza _____ | Compagnia _____ |

affidente/i l'appalto per l'erogazione del servizio di registrazione, accreditamento e controllo accessi per gli eventi della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati per il 2017 - ID 1824, stipulato da e/o nell'interesse dell'Aggiudicatario in conformità a quanto di seguito indicato, nonché all'Allegato 9B.

DEFINIZIONI

- Società:** L'Impresa Assicuratrice.....
- Contraente:** L'Aggiudicatario del relativo Appalto.
- Assicurato Principale:** L'Aggiudicatario del relativo Appalto, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i subfornitori e subappaltatori.
- Oggetto dell'Assicurazione:** Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto del presente appalto.

CONDIZIONI GENERALI

Art.1 – Effetto e Scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del.....alle ore 24.00 del.....

Art. 2 - Novero dei Terzi

Sono considerati nel novero dei Terzi: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati. In caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dei citati terzi, la Società non potrà

Lotto 4: EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLO ACCESSI PER GLI EVENTI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI PER IL 2017 - ID 1824

Allegato 9A - Requisiti generali delle coperture assicurative



eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 – Trasmissione di denuncia di sinistro

Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato principale, è data alla Presidenza medesima la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 – Modifiche contrattuali

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto a, con raccomandata A/R, Presidenza Consiglio dei Ministri - Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento e nell'allegato 9B, nonchè di ogni inadempienza del contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In tale specifico caso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato Principale, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.

Art. 5 – Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell'Assicurato.

In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria. Solo con il benestare della Società l'Assicurato Principale potrà indennizzare direttamente il terzo, con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 – Cessazione dell'Assicurazione/Scadenza naturale

La Società dovrà informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Delegazione per l'organizzazione della Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati:

- con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;

Lotto 4: EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLO ACCESSI PER GLI EVENTI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI PER IL 2017 - ID 1824

Allegato 9A - Requisiti generali delle coperture assicurative



- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ